

Avv. Maurizio Barrella
Patrocinante in Cassazione

Avv. Alessandra Bernard
Avv. Michela Pittorru

Dott.ssa Beatrice Ghiani
Dott. Enrico Putzu
Dott.ssa Francesca Baccoli

Collaborazione
Studio Antonini
Roma

Cagliari, 30 settembre 2013

Al Segretario della FILLEA
CGIL del Medio Campidano
Sig. Alberto Mulas

Vertenze contro ATI 3T Crono – Comune di San Gavino

Caro Segretario,

con riferimento alle numerose posizioni affidate al mio studio di cui in oggetto, ritengo opportuno segnalarTi alcuni profili meritevoli di ulteriore approfondimento e verifica.

Ricostruisco, quindi, i vari passaggi che hanno portato i lavoratori alla attuale situazione, certamente complessa. In particolare.

A. Del contratto di appalto.

Il Comune di San Gavino ha indetto una gara per l'affidamento dei lavori "APQ – Centro di eccellenza gastronomica" per un importo a base d'asta dei lavori di € 597.233,01.

B. Della appaltatrice.

L'appalto è stato assegnato alla ATI 3T Crono, costituita dalle società Crono Costruzioni s.r.l. e 3T Crono s.r.l., con sede legale rispettivamente a Catania e Giarre, delle quali allego copia delle visure della CCIAA, per il prezzo di € 502.601,44, oltre 12.600,00 per oneri di sicurezza.

C. Dei rapporti.

La appaltatrice, fin dagli inizi dei lavori, ha gestito con estrema approssimazione i rapporti con le maestranze ed ha iniziato a non corrispondere le retribuzioni ai dipendenti, tanto che abbiamo proposto al Tribunale di Cagliari diversi decreti ingiuntivi e, in assenza di opposizioni, promosso procedimenti di pignoramento presso il terzo debitore, Comune di San Gavino che, nella prima fase, si sono conclusi tutti con esito positivo.

D. Del terzo pignorato.

Il Comune di San Gavino presso il quale avevamo attivato una ulteriore procedura, ha comunicato la intervenuta rescissione in danno del contratto d'appalto e la conseguenziale insussistenza di alcun debito nei confronti della ATI 3T Crono. Comunque, il Comune risulta aver corrisposto alla appaltatrice l'importo di € 80.000,00, nonostante l'avvenuta presentazione di un DURC irregolare (allego copia della delibera n. 161/12 della giunta del Comune di San Gavino).

Avv. Maurizio Barrella
Patrocinante in Cassazione

Collaborazione
Studio Antonini
Roma

Avv. Alessandra Bernard
Avv. Michela Pittorru

Dott.ssa Beatrice Ghiani
Dott. Enrico Putzu
Dott.ssa Francesca Baccoli

E. Delle esecuzioni mobiliari.

All'esito negativo del pignoramento presso il terzo debitore, è stata proposta un'azione esecutiva nei confronti della ATI 3T Crono, conclusa, anch'essa, con esito negativo.

F. Dell'azione ex art. 29 D.Lgvo 276/03.

Preso atto della sostanziale incapienza delle debitrice, sono stati proposti i decreti ingiuntivi contro il Comune di San Gavino, al tempo dei fatti, responsabile in solido con la appaltatrice ai sensi dell'art. 29 del D.Lgvo 276/03, prima della modifica legislativa del D.L. 5/112, che ha escluso in contrasto con l'indirizzo granitico della giurisprudenza di merito (compreso il Tribunale di Cagliari) la solidarietà della committente con la appaltatrice per il pagamento delle retribuzioni, in caso di appalti della pubblica amministrazione.

G. Delle opposizioni.

Il Comune di San Gavino ha proposto opposizione avverso tali decreti, affermando l'insussistenza della responsabilità solidale, proprio in forza della modifica normativa intercorsa con la legge 05/12.

La argomentazione non mi pare convincente, in quanto, ai sensi dell'art. 11 del codice civile, la legge non dispone che l'avvenire e, quindi, è evidente che, per le obbligazioni sorte – come nel caso dei Vostri assistiti – antecedentemente all'entrata in vigore di tale norma, sussiste la responsabilità solidale della Amministrazione con la appaltatrice.

H. Della legge.

Peraltro, con D.L. 28.06.2013 n. 76 (così detto Decreto Fare), il legislatore ha espressamente previsto che *"Le medesime disposizioni (art. 29 del D.Lvo 276/03 n.d.r.) non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni..."*.

La norma pare di interpretazione autentica di quanto disposto dall'art. 29 del D.Lgvo 276/03, con la conseguenza che, proprio perché si tratta di norma interpretativa, risulta applicabile ad ogni situazione non ancora definita.

I. Considerazioni.

Allo stato parrebbe, quindi, venuto meno, per norma voluta dal legislatore, la possibilità di agire nei confronti del Comune di San Gavino per far valere la responsabilità solidale del committente per il pagamento delle retribuzioni dei dipendenti dell'appaltatore.

Il susseguirsi e stratificarsi di normative – alcune interpretative – ha reso, al momento e salva una precisa ed espressa dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 9 del D.L. 76/13, impossibile dare ulteriore corso all'azione per il recupero delle somme che i Vostri assistiti vantano nei confronti della ATI 3T Crono in relazione alle prestazioni lavorative rese nell'appalto del Comune di San Gavino.

Studio Legale Barrella – Bernard e Associati

Avv. Maurizio Barrella
Patrocinante in Cassazione

Collaborazione
Studio Antonini
Roma

Avv. Alessandra Bernard
Avv. Michela Pittorru

Dott.ssa Beatrice Ghiani
Dott. Enrico Putzu
Dott.ssa Francesca Baccoli

Evidentemente la modifica legislativa comporta per gli assistiti un grave ed irreparabile danno, in quanto:

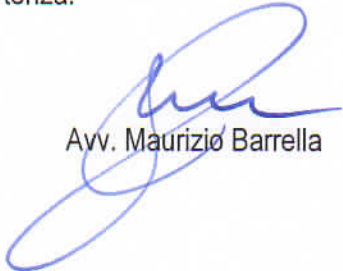
- non sussistono concrete e ragionevoli possibilità di ottenere il pagamento da parte della ATI 3T Crono;
- la normativa sulla responsabilità solidale della committente non pare applicabile alle pubbliche amministrazioni;
- non sarà, quindi, possibile ottenere il pagamento da parte del Comune di San Gavino.

—♦—

Confidando di aver adeguatamente chiarito la posizione, resto comunque a disposizione per una ulteriore – se ritenuto, anche condivisa – disamina della vertenza.

Cordiali saluti.

Un caro saluto


Avv. Maurizio Barrella

All.:

1. Copia visure CCIAA.
2. Copia delibera Giunta Comune di San Gavino.

Elenco posizioni in essere				
Num. Prat.	Assistito	Titolo	Importo	Fase
C/682bis	ARU GIANFRANCO	D.I.	€ 4.006,92	Opposizione
C/783	GARAU ROBERTO	D.I.	€ 7.841,24	
C/785	SANNA MARCO	D.I.	€ 7.319,31	
C/786	PINTUS DAVIDE ROBERTO	D.I.	€ 6.482,45	
C/878	CANCEDDA ENRICO	Diffida DTL	€ 1.319,47	
C/879	ARU GIANLUCA	Diffida DTL	€ 2.551,29	
C/781	MELIS PAOLO	D.I.	€ 6.604,90	Opposizione
C/777	USAI CARLO	D.I.	€ 2.595,62	Opposizione